

Circolare Informativa per i Clienti

1.2020

Gennaio

Principali Novità 2020

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
2. DETRAZIONI IRPEF	2
3. BONUS VERDE E MOTO ELETTRICHE	2
4. LEGGE SABATINI	2
5. SUPER E IPER-AMMORTAMENTI	3
6. COMPENSAZIONI IN F24	5
7. RITENUTE NEGLI APPALTI E REVERSE CHARGE	5
8. NOVITÀ DICHIARAZIONI DI INTENTO	6
9. ALTRE NOVITÀ	6

Circolare Informativa per i Clienti

1. INTRODUZIONE

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore dal 1° gennaio la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160). Inoltre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 il Decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 162/2019)

Questa nostra Circolare presenta le novità di maggior rilievo facendo seguito a quanto anticipato con la Circolare n. 13/2019. In particolare si segnalano i cambiamenti di più immediata e ampia applicazione quali le **limitazioni alla compensazione di crediti in F24** e i **nuovi crediti d'imposta per super e iper ammortamenti**.

2. DETRAZIONI IRPEF

È prevista l'introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni IRPEF e l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse. In particolare le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

- Per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- Per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Precisazioni:

- La detrazione continua a spettare per intero, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986);
- **A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare delle detrazioni IRPEF del 19% (indicate nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative come spese scolastiche e universitarie, spese funebri, canone abitazione principale, addetti alla assistenza personale, interessi mutuo prima casa, erogazioni liberali, spese sportive per ragazzi, etc.) il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario o postale o ulteriori sistemi “tracciabili” diversi dal contante, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. La disposizione non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate con il SSN.**

3. BONUS VERDE E INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI MOTO ELETTRICHE

È prevista la proroga al 31 dicembre 2020 del “bonus verde”, la detrazione IRPEF nella misura del 36% per le spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali e il riconoscimento di un incentivo per l'acquisto di scooter e moto elettriche o ibride effettuato nell'anno 2020 pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3.

4. RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE SABATINI

Viene rifinanziata la “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013 e art. 1 co. 40 della L. 205/2017) per 105 milioni di euro per il 2020; 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

Circolare Informativa per i Clienti

2021 al 2024; 47 milioni di euro per il 2025. Per le PMI è prevista la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. L'agevolazione consiste nella concessione:

- Da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di finanziamenti alle PMI per sostenere i suddetti investimenti;
- Di un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento a un tasso d'interesse annuo pari a (circ. Ministero Sviluppo economico 15.2.2017 n. 14036) 2,75% per gli investimenti ordinari e 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti di cui all'Allegato 6/A e 6/B (cfr. circ. Min. Sviluppo Economico 31.7.2017 n. 95925 e 3.8.2018 n. 269210) eventualmente maggiorato del 30% per i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti "Industria 4.0".

5. CREDITI D'IMPOSTA PER SUPER E IPER-AMMORTAMENTI

È cambiata la modalità di fruizione di super e iper-ammortamenti prevedendo per il 2020 un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019). Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese a prescindere dalla loro forma e natura giuridica e dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

- Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- L'impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D. Lgs. 231/2000;
- L'impresa non deve trovarsi in procedure concorsuali.

La nuova agevolazione (a differenza di super e iper-ammortamenti) opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

- Beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (vale a dire quelli che erano oggetto dei **super-ammortamenti**);
- Beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto degli **iper-ammortamenti**);
- Beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto della **maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti**).

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- I veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;

Circolare Informativa per i Clienti

- I beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- I fabbricati e le costruzioni;
- I beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- I beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti.

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020. L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

- Il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- Sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi diversi da quelli "4.0" il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- Nella misura del 6% del costo;
- Nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016 il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016 il credito d'imposta è riconosciuto:

- Nella misura del 15% del costo;
- Nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Il credito d'imposta:

- **È utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97);**
- Spetta per i beni materiali (sia "ordinari" sia "4.0") in cinque quote annuali di pari importo e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali;
- Nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere espresso riferimento alla disposizione agevolativa: la fattura di acquisto del bene strumentale agevolabile dovrebbe contenere, ad esempio, la dicitura: "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 185 della L. 160/2019". È altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM.

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016 le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un Ingegnere o da un Perito Industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione

Circolare Informativa per i Clienti

non superiore a 300.000,00 euro tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

6. COMPENSAZIONI DI CREDITI IN F24

Come anticipato nella nostra Circolare 13/2019, dal 2020 sono in vigore numerose novità per la compensazione di crediti nel Modello F24. In particolare:

- È esteso l'obbligo di preventiva dichiarazione per la compensazione nel Mod. F24 di crediti di importo superiore a 5.000 euro relativi a imposte sui redditi, IRAP, addizionali e sostitutive (come già avviene per l'IVA);
- Da gennaio è ampliata la casistica di Mod. F24 con compensazione di crediti che devono essere presentati tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (proprie credenziali Fisconline o servizi telematici del nostro Studio in qualità di intermediario abilitato) comprendendo anche le compensazioni di crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta (c.d. "Bonus Renzi" e rimborsi da assistenza fiscale erogati a dipendenti) e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di Partita IVA.

Con la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di presentazione dei Modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione. In particolare:

- La compensazione per importi superiori a 5.000 euro è ammessa dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione relativamente ai crediti maturati nel 2019 con dichiarazione presentata nel 2020 (fatti salvi i crediti 2018 con dichiarazione presentata nel 2019);
- Le compensazioni di crediti d'imposta riguardanti le imposte sui redditi e addizionali IRAP e IVA devono essere effettuate presentando il Modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" oppure avvalendosi di un intermediario abilitato quale il nostro Studio;
- L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel Modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito dal debito d'imposta pagato nello stesso Modello F24. Resta fermo l'obbligo di presentare il Modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici.

7. RITENUTE NEGLI APPALTI ED ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE

In sede di conversione della Legge è stata riscritta la disciplina delle ritenute / compensazioni in appalti e subappalti. È stata inoltre prevista l'estensione dell'applicazione del meccanismo del Reverse Charge. Le informazioni qui esposte sono necessariamente semplificate e abbreviate; invitiamo a contattare lo Studio per eventuali approfondimenti.

In sostanza il committente che affida il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria

Circolare Informativa per i Clienti

e alle imprese subappaltatrici – obbligate a rilasciarla – copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Sono imposti all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici specifici doveri di comunicazione, entro i 5 giorni successivi al versamento delle ritenute, per permettere al committente di verificarne la regolarità.

In caso verificasse irregolarità, il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio e a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni. Vi sono condizioni di esclusione dalla presente disciplina.

Al fine di contrastare l'illecita somministrazione di manodopera e il mancato versamento di IVA (oltreché delle ritenute), è inserita una nuova lettera (a-quinquies) all'art. 17 c. 6 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che **estende l'inversione contabile in materia di IVA** alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

La norma pertanto aggiunge le prestazioni d'opera alle operazioni per cui è già prevista l'applicazione dell'inversione contabile, quali le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, i subappalti in edilizia. Ne consegue che le prestazioni d'opera soggette a IVA sono fatturate dalle imprese senza l'applicazione dell'IVA e, di conseguenza, il committente integra la fattura dell'imposta secondo l'aliquota prevista per la prestazione, imputandola a debito e quindi portandola in detrazione, se spettante.

8. NOVITÀ DICHIARAZIONI DI INTENTO

Come anticipato nella ns. circolare 13/2019, a decorrere dal periodo di imposta 2020 ci saranno novità anche in tema di dichiarazioni d'intento, soprattutto per quanto riguarda le relative informazioni da riportare in fattura. Nello specifico:

- Il cedente o prestatore dovrà **riportare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento (protocollo Agenzia Entrate)**;
- Gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sono più tenuti a numerare progressivamente le dichiarazioni di intento, né ad annotarle in appositi registri, né a conservarle ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72;
- Il cessionario o committente in possesso dello status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al fornitore o in Dogana la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;

con riferimento al secondo e al terzo punto bisognerà capire se e come saranno concretamente applicabile nella prassi operativa.

9. ALTRE NOVITÀ

Altre novità per l'anno in corso includono:

- La riduzione del finanziamento del credito d'imposta per la formazione 4.0 e del credito per ricerca e sviluppo e innovazione;

Circolare Informativa per i Clienti

- La riapertura della disciplina dell'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale;
- La riapertura della disciplina della rivalutazione dei beni dell'impresa con imposte sostitutive ridotte e possibilità di versamento rateale;
- La proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate;
- **La deducibilità del 50% dell'IMU** sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- La proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di **recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** destinati all'arredo di immobili ristrutturati;
- L'introduzione della detrazione IRPEF del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi compresi quelli di manutenzione ordinaria finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (**bonus facciate**);
- La modifica della tassazione dei **veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti**, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: al crescere di tali valori aumenterà il reddito figurativo. Il compenso è attualmente pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle ACI. Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 la nuova disciplina è la seguente: per i veicoli con CO₂ entro i 60 grammi per chilometro si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO₂ superiore a 60 gr per km ma non superiore a 160 si assumerà il 30%; per i veicoli con CO₂ superiore a 160 gr per km ma non superiore a 190 si assumerà il 40% (dal 2021 sarà il 50%); per i veicoli con CO₂ oltre i 190 gr per km si assumerà il 50% (dal 2021 sarà il 60%);
- L'introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del **regime agevolato forfetario**, tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale e l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. È prevista inoltre la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

Siamo come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.